

I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (STAGES)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.L.148/93 art. 9 cc 14-18 (ora abrogati);
236/93 modificazioni all'art. 9 cc 14-18 del D.L. 148/93 (ora abrogate)
L. 196/1997; D.L.142/98.

CHE COS'E' E CHI LO PUO' FARE Il tirocinio è un' **esperienza formativa** da svolgersi presso strutture sia pubbliche che private, volta ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. In questo senso rappresenta un'opportunità per conoscere ed approfondire una professione, senza peraltro costituire un vero rapporto di lavoro e comportare una retribuzione.

I SOGGETTI INTERESSATI Possono praticare attività di tirocinio le persone che abbiano già assolto l'obbligo scolastico. **Possono ospitare** i tirocinanti datori di lavoro pubblici o privati previa apposita convenzione stipulata con un soggetto promotore. **Possono promuovere** i tirocini, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e soggetti privati non aventi scopo di lucro, in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e non che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione.

LA DURATA Hanno durata massima di:

- 4 mesi per studenti della scuola secondaria;
- 6 mesi per inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, nonché allievi degli istituti professionali di stato, di corsi di formazione professionale, studenti di attività formative post-diploma o post-laurea, e coloro che hanno terminato tali studi da non più di diciotto mesi;
- 12 mesi per studenti universitari, studenti di corsi post-diploma o post-laurea, coloro che hanno terminato tali studi da non più di diciotto mesi e soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91;
- 24 mesi per soggetti portatori di handicap.

I limiti sopra indicati non tengono conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o civile nonché al periodo di astensione obbligatoria per maternità.

TUTORATO E MODALITA' ESECUTIVE Le attività del tirocinante saranno seguite da un **tutore** proposto dall'ente promotore quale responsabile didattico-organizzativo, mentre il suo inserimento sarà seguito da un **responsabile**

aziendale indicato dall'azienda stessa. I tirocini sono svolti sulla base di **apposite convenzioni** stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Ad esse deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio che contenga le modalità di svolgimento (mansioni da svolgere, durata, luogo, nomi dei responsabili etc.).

DIRITTI DEL TIROCINANTE Il tirocinante ha diritto:

- all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nonché all'assicurazione presso idonea compagnia per la responsabilità civile presso terzi. Dette assicurazioni sono a carico dell'ente promotore, possono tuttavia essere a carico del datore di lavoro nel caso in cui il soggetto promotore sia l'agenzia regionale per l'impiego o un ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

al riconoscimento delle attività svolte nel tirocinio come credito formativo da riportare nel curriculum quando debitamente certificato dalle strutture promotrici, ai fini dell'erogazione di servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte delle strutture.

NOTIZIE UTILI Il tirocinio, non configurandosi come rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. L'istituto del tirocinio prevede:

le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari per i tirocini a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese del Centro e del Nord;

le modalità e i criteri del rimborso degli oneri sostenuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai soggetti ospitanti, nel caso in cui i soggetti promotori siano agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.